



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 2 - Motorizzazione Civile di Bergamo
(Sezioni Coordinate di Varese - Como - Lecco)

ORDINE DI SERVIZIO N. 5/2022

Al Personale di tutto l'Ufficio 2

SEDI di Bergamo, Varese, Como e Lecco

Oggetto: Autoveicoli allestiti su autotelai privi di carrozzeria (veicoli incompleti).

La presente nota ha lo scopo di specificare le corrette modalità di compilazione dei certificati di approvazione e delle relative carte di circolazione per gli autoveicoli in oggetto che, come è noto, per poter essere immatricolati, una volta applicata su di essi una determinata carrozzeria (ad esempio cassone, furgone etc) e attrezzature di varie tipo (sponde, gru etc), di ausilio all'utilizzo dell'autocarro, devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi dell'art. 75 comma 4 del Codice della Strada.

I suddetti veicoli potrebbero, però, aver riportato, secondo precedenti disposizioni, la dicitura "collaudo art. 75 valevole come revisione" in applicazione della circolare Prot. n. 7859/RU - File avviso n. 11/2017 del 3 aprile 2017 della Direzione Generale per la Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati - Divisione 7.

Si può rilevare che l'annotazione "collaudo art. 75 valevole come revisione" è assolutamente fuorviante per i veicoli in oggetto, **nuovi di fabbrica**, per i quali, non sono state, evidentemente, effettuate prove dinamiche, proprie delle revisioni, ex art. 80 CDS, ma ne è stata verificata esclusivamente la rispondenza alle direttive europee ed alle caratteristiche costruttive e

funzionali previste dal CDS, con l'emissione del certificato di approvazione, per consentire, poi, di emettere la carta di circolazione a favore di chi si dichiarerà proprietario del veicolo.

Tale dicitura ha comportato, quindi, un calcolo errato della data del successivo controllo tecnico periodico ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha ovviato a tale palese incongruenza con la circolare 5.5.2021, prot. n. RU15064 - File avviso n. 15/2021 del 05/05/2021 della Direzione Generale per la Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati - Divisione 7, in ottemperanza alla quale, dal 10/05/201, il tecnico della Motorizzazione, all'atto dell'inserimento dell' esito della visita e prova art. 75 CDS, dovrà introdurre una “spunta” nel campo "valido per revisione", **solo** se durante il collaudo sono state effettuate le prove dinamiche di revisione.

Nel caso di effettuazione delle prove dinamiche, in fase di inserimento della pratica di immatricolazione, occorrerà, quindi, inserire il codice 40 (certificato di approvazione con revisione), che comporterà l'emissione della relativa carta di circolazione con la dicitura “collaudo art. 75 valevole come revisione”.

Ove, invece, il campo non risulti spuntato, occorrerà inserire, per la pratica di immatricolazione, il codice 43 (certificato di approvazione senza revisione), che comporterà l'emissione della relativa carta di circolazione con solo la dicitura "collaudo art. 75”.

Quindi, per i veicoli non ancora immatricolati, il campo "valido per revisione" non dovrà mai essere spuntato.

Nonostante dal 10 maggio 2021 in poi, i problemi sono stati definiti, per effetto delle disposizioni di cui alla citata circolare di rettifica del 05/05/2021, sono tantissime le carte di circolazione con la dicitura errata, determinata dall'applicazione della fuorviante circolare del 3 aprile 2017.

Si sottolinea, quindi, che vi sono numerosissimi contenziosi automobilistici innescatisi tra autotrasportatori e amministrazioni locali e/o nazionali, per le anomalie determinate dalle questioni evidenziate nella presente nota, che hanno comportato, da parte degli agenti accertatori, indebite sanzioni.

Per riassumere, nell'eventualità in cui dovesse risultare tale dicitura (collaudo art. 75 valevole come revisione) sulle carte di circolazione, occorre distinguere due casi fondamentali:

- autoveicoli nuovi con mcpc **superiore a 3,5 ton**, i quali, sottoposti a collaudo (senza prove ex art. 80 cds), dovranno essere sottoposti a revisione **dopo un anno dalla data di prima immatricolazione e non dalla data del collaudo;**
- autoveicoli nuovi con mcpc **fino a 3,5 ton**, i quali, sottoposti a collaudo (senza prove ex art. 80 cds), dovranno essere sottoposti a revisione **dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione e non dalla data del collaudo.**

Oltre alla corretta applicazione della presente nota, per evitare il sorgere dei contenziosi automobilistici evidenziati, bisogna, altresì, tenere in considerazione i due casi suddetti, per l'eventuale verifica documentale amministrativa o tecnica riguardante i veicoli in oggetto, al fine di evitare che si diano informazioni non corrette all'utenza e, ancora peggio, si impongano operazioni di revisione non dovute.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Valenti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Valenti', is located to the right of the typed name.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti
e navigazione
Divisione 7 - Centro Elaborazione Dati

Prot. n. RU15064 - File avviso n. 15/2021

Roma, 5 maggio 2021

OGGETTO: Nuovi tagliandi art. 78 di cui alla circolare n. 5350 del 13.2.2021

In relazione alla circolare n. 5350 del 13.2.2021 sulle modifiche dell'art. 78 c.d.s. si comunica che dal 10 maggio p.v. sarà in esercizio la nuova applicazione per l'emissione dei tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è più richiesta la visita e prova presso i competenti uffici del dipartimento.

Sul portale dell'automobilista, nell'applicazione "revisioni e collaudi", sarà disponibile per gli studi di consulenza e gli UMC la nuova funzione "gestione tagliandi senza collaudo", con la quale si potranno inserire e stampare i seguenti tagliandi:

- 1.sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel (codice tagliando 43)
- 2.installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 (codice tagliando 44)
- 3.installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (codice tagliando 41)
- 4.installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili (codice tagliando 42):
 - 4.1.pomello al volante;
 - 4.2.centralina comandi servizi
 - 4.3.inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 - 4.4.spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)
 - 4.5.specchio retrovisore grandangolare interno
 - 4.6.specchio retrovisore aggiuntivo esterno

Per ogni inserimento deve essere indicato il codice dell'officina autorizzata e la data di esecuzione dei lavori, inoltre deve essere effettuato il pagamento con decurtazione credito o bollettino.

L'importo del pagamento per questi nuovi tagliandi nel tariffario nazionale si trova alla voce

- aggiornamenti vari senza emissione duplicato (art. 78 cds) (codice 1Z)

c/c 9001 ... euro 10,20

c/c 4028 ... euro 16,00

e nel tariffario della provincia di Trento alla voce:

- aggiornamento, con etichetta, per trasferim. proprietà e/o cambio uso, variazione sede o residenza, elimin.ne facoltà di traino

c/c 400382 ... euro 10,20

c/c 4028 ... euro 16,00

Gli eventi generati con l'inserimento dei nuovi tagliandi si potranno visualizzare con la mappa EVEN e con le funzioni infoweb.

Infine, per gli UMC sono state aggiornate anche le funzioni di gestione del collaudo per art. 75 (tariffa 3.1 e 4.1), per il quale veniva sempre creato un evento di revisione.

Dal 10 maggio p.v., in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo "valido per revisione", se durante il collaudo sono state espletate le prove di revisione. In questo modo la carta di circolazione emessa per aggiornamento riporterà la dicitura "collaudo art. 75 valido per revisione". Se il campo non viene spuntato, verrà riportata la dicitura "collaudo art. 75". Il certificato di approvazione prodotto in questo caso è identificato con il codice 43. Si ricorda che per i veicoli non ancora immatricolati tale campo non deve mai essere spuntato.

Si fa presente che a causa delle attività di manutenzione, i servizi infoweb del portale dell'automobilista potranno essere momentaneamente indisponibili dalle ore 8:30 alle ore 16:30 di domenica 9 maggio.

IL DIRIGENTE
dott. Massimiliano Zazza

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Centro Elaborazione Dati - Divisione 7**

Prot. n. 7859/RU - File avviso n. 11/2017

Roma, 3 aprile 2017

OGGETTO: Riferimento art. 75 CDS su carta di circolazione.

Si comunica che dal 04/04/2017 sulla carta di circolazione, emessa in seguito ad un collaudo con certificato di approvazione (codice 40), verrà riportata in automatico nel terzo riquadro della carta la seguente dicitura:

COLLAUDO ART. 75 VALIDO COME REVISIONE

seguita dalla data e marca operativa del collaudo.

IL DIRETTORE
ing. Alessandro Calchetti